

## **Regolamento comunale per l'incentivazione dell'affido dei cani ricoverati presso canili convenzionati.**

### Art. 1 - Finalità e scopi del Regolamento

La finalità del presente regolamento è disciplinare l'incentivazione dell'affidamento di cani di competenza del Comune di Castelnuovo Magra, ospitati, a vario titolo, presso le strutture convenzionate adibite a tale scopo, al fine di avere un minore numero di cani ricoverati presso le strutture stesse: Soluzione più vantaggiosa per il benessere psico-fisico dell'animale e meno onerosa per l'Ente Pubblico, rispetto alla permanenza in struttura.

### Art. 2 (Caratteristiche e requisiti dei soggetti affidatari)

Ai fini del presente Regolamento gli animali ospitati nelle strutture convenzionate con il Comune e di competenza comunale possono essere affidati solo ed esclusivamente a persone che offrano garanzie di buon trattamento degli animali e che abbiano residenza nel territorio italiano. Non possono essere affidati animali a soggetti condannati con sentenza di 1° grado per reati di violenza o maltrattamento degli animali, per violazione delle norme sul commercio di animali, di animali esotici, e simili. La presente incompatibilità si applica anche qualora si riscontrino tali pendenze penali a carico di un componente del nucleo familiare dell'affidatario. Di norma è concesso l'affidamento di un solo cane per richiedente, salvo diversa e insindacabile valutazione dell'ufficio competente, di cui al successivo art 10.

### Art.3 Istanze di adozione;

I soggetti interessati all'adozione possono visionare i cani presso le strutture convenzionate, negli orari e secondo le modalità stabilite e concordate con i gestori delle strutture stesse.

L'interessato, una volta individuato l'animale, presenta una "istanza di adozione" su apposito modulo, al Comando Polizia Municipale. Nella domanda l'interessato dovrà:

- 1) indicare il luogo dove prevalentemente verrà mantenuto il cane.
- 2) impegnarsi al rispetto degli standard minimi di mantenimento del cane di cui all'allegato A del presente regolamento;
- 3) impegnarsi al rispetto delle norme del presente regolamento;
- 4) dichiarare in forma autocertificata la sussistenza dei requisiti di cui al precedente

art 2

- 5) impegnarsi ad accettare tutti i controlli previsti dal presente regolamento e dalla normativa di settore, ivi compreso l'impegno a sottoporre il cane ad ogni eventuale controllo di carattere sanitario, teso a verificare le condizioni di salute e di benessere dell'animale;
- 6) accettare ogni impegno di responsabilità inerente l'animale in affido, con particolare riferimento a quanto previsto dal presente regolamento;

Art 4 Modalità di affido;

Possono essere affidati i cani ospitati nei canili, solo dopo esperite le formalità sanitarie e anagrafiche di ingresso nelle strutture convenzionate (vaccinazioni, tatuaggi, iscrizione scheda anagrafica canina, sterilizzazione delle femmine, ecc).

I cani ospitati da meno di 60 gg presso le strutture possono essere affidati in via provvisoria: In tale caso l'affidatario si impegna alla restituzione del cane qualora si presenti il legittimo proprietario, in grado di dimostrare l'effettiva proprietà del cane. Trascorsi 60gg, senza opposizione di alcuno in grado di dimostrare la proprietà, l'affido diviene definitivo.

I cani ospitati nelle strutture da più di 60 gg presso le strutture vengono affidati in via definitiva.

L'accettazione dell'istanza viene decretata dal responsabile del procedimento, con proprio verbale di affido. Le istanze relative ad uno stesso animale vengono accolte secondo l'ordine di presentazione dell'istanza stessa, completa in ogni sua parte. In ogni caso al momento dell'affido, sono trasferiti all'affidatario tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle vigenti leggi. In nessun caso l'amministrazione comunale potrà essere ritenuta responsabile per il comportamento dell'animale, per eventuali danni che lo stesso potrà arrecare a terzi o beni altrui, la cui eventuale responsabilità ricade solo ed esclusivamente sull'affidatario.

Art. 5 Incentivazione dell'affido: contributo comunale;

Per gli affidi di cani nelle condizioni di cui all'art 15 comma 4 della LR 22 03.2000 n°23, (cani inseriti in struttura da più di 6 mesi o di età pari o superiore a due anni) l'amministrazione comunale eroga un incentivo di entità e con modalità da stabilirsi in base al successivo art

6.

Per gli affidi di cani che non rientrano nelle condizioni di cui all'art 15 comma 4 della LR 22 03.2000 n°23, in considerazione della necessità di incentivare comunque l'affido in quanto l'animale si troverebbe certamente in migliori condizioni di salute e di benessere psico-fisico in affido presso una famiglia giudicata idonea, anziché all'interno della struttura, in considerazione del risparmio derivante per l'amministrazione comunale dall'erogazione di un contributo limitato e determinato nel tempo, rispetto ad una retta di mantenimento giornaliera versata alla struttura convenzionata, il contributo di cui al presente articolo, può essere erogato, in via eccezionale, solo ed esclusivamente quando si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) carenza di posti disponibili all'interno delle strutture convenzionate, ovvero presenza di cani in lista di attesa per l'inserimento nel canile, ovvero altri cani che, non inseriti nelle strutture convenzionate, versano in precarie condizioni di benessere dell'animale;
- b) presenza di anziani all'interno del nucleo familiare dell'affidatario, laddove la presenza e la compagnia del cane può rappresentare una utile compagnia per l'anziano stesso, tale da alleviare le condizioni psicologiche di sofferenza derivanti dalla solitudine, ovvero dove la presenza del cane può svolgere una funzione di carattere sociale ed assistenziale;
- c) presenza di minori per i quali, data la situazione lavorativa dei genitori e l'organizzazione delle dinamiche familiari, la presenza del cane insieme al minore stesso può rappresentare un elemento di sicurezza e di compagnia, ovvero dove la presenza del cane può svolgere una funzione di carattere sociale ed assistenziale;
- d) nuclei familiari formati da poche persone e residenti in zone rurali, di montagna o particolarmente isolate, dove la presenza del cane può rappresentare un elemento di sicurezza e può svolgere una funzione di carattere sociale ed assistenziale;
- e) ogni eventuale caso dove la presenza del cane può rappresentare, per motivazioni specifiche, un intervento di carattere culturale, sociale ed assistenziale;

In tutti i casi il contributo comunale si intende quale parziale contributo alle spese di mantenimento del cane, omnicomprendivo, e null'altro potrà essere preteso dall'Amministrazione Comunale, per qualsivoglia spesa inerente l'animale, ivi comprese spese mediche, veterinarie, vaccinazioni successive a quelle effettuate all'inserimento in

struttura, ecc.

I destinatari dei contributi vengono inseriti nell'apposito albo dei beneficiari di contributi di cui alla Legge 241/90;

Non possono ricevere il contributo coloro che, nei 5 anni precedenti alla richiesta di affido, si sono avvalsi della facoltà loro consentita dai commi 3 e 4, art 10, LR 22 marzo 2000 n° 23 (rinuncia al cane);

Art 6 Modalità di determinazione e di erogazione del contributo;

Il contributo previsto dal presente regolamento può essere di natura finanziaria o fornitura di beni e servizi inerenti il mantenimento del cane, (ed esempio: mangime per cani, spese veterinarie, ecc) anche mediante apposite convenzioni con idonee attività commerciali e /o liberi professionisti. La giunta comunale, annualmente in sede di approvazione delle tariffe per la fruizione di servizi pubblici determina la natura e l'importo complessivo del contributo di cui al precedente art 5. Il dirigente della PM, con proprio provvedimento, determina la frequenza di erogazione del contributo nell'arco dell'anno, l'erogazione del contributo stesso ed ulteriori modalità attuative del presente regolamento. In tutti i casi il contributo comunale viene erogato:

- 1) Trascorsi almeno 60 gg dall'affido;
- 2) Per un periodo massimo di anni due e mesi 2, dalla data dell'affido.  
Trascorsi due anni e 2 mesi dalla data dell'affido il contributo cessa definitivamente. Al termine del suddetto periodo, l'intestatario dell'affido è tenuto al mantenimento, a propria cura e spese, dell'animale avuto in affidamento, alle stesse condizioni di benessere e di salute, anche senza il contributo comunale di cui al precedente art. 5;

Art 7 Violazioni del regolamento e delle condizioni di affido;

Ogni violazione delle presenti norme, degli impegni sottoscritti in sede di presentazione dell'istanza di affido, o delle norme generali in materia di tutela del benessere degli animali, comportano l'immediata perdita dei benefici derivanti dal presente regolamento, nonché la

revoca dell'affido, la cessazione immediata di ogni contributo e l'obbligo di riconsegna dell'animale al canile, fatte salve eventuali più gravi responsabilità, amministrative e penali. Lo stesso provvedimento si applica qualora dovessero insorgere, a carico dell'affidatario o di componenti del suo nucleo familiare, incompatibilità all'affido secondo quanto previsto all'art 2 del presente regolamento.

#### Art. 8 Decesso

In caso di decesso dell'animale, l'affidatario deve avvisare tempestivamente il Comando della Polizia Municipale e la PM competente per territorio, per gli accertamenti di rito. Qualora venisse riscontrato il decesso per morte violenta o avvelenamento, da parte di uno dei soggetti di cui al successivo art 6, dovrà essere immediatamente avvisato anche il Servizio Veterinario dell'A.S.L. Il contributo di cui all'art 5 verrà erogato in proporzione ai giorni di affido dell'animale.

#### Art. 9 Controlli.

I controlli sono tesi a verificare la corretta tenuta dell'animale ed il rispetto delle norme di cui all'allegato A e sulle condizioni di benessere generale del cane. Nel caso in cui si accertasse, il maltrattamento, o comunque la non corretta tenuta dell'animale, saranno applicate le sanzioni di legge ed il provvedimento di affido verrà immediatamente revocato. Nel caso in cui, con un esame obiettivo da parte del personale preposto, sulle sommarie condizioni dell'animale, emergono elementi tali da poter far pensare a condizioni di maltrattamento o di malessere, il cane potrà essere trattenuto per ulteriori specifici controlli da parte di personale veterinario competente;

Sono competenti ad effettuare i controlli:

- a) La Polizia Municipale e il Servizio Veterinario dell'ASL n° 5 La Spezia o dell'ASL competente per territorio. Al fine di consentire i controlli da parte di servizi veterinari di altre ASL, copia dell'affido viene trasmessa al servizio veterinario competente per territorio;
- b) Idonee associazioni di volontariato per la tutela degli animali, all'uopo riconosciute ed appositamente autorizzate dal Comune di Castelnuovo Magra, mediante provvedimento formale.
- c) Il personale del canile convenzionato " I pioppi argentati" appositamente autorizzato dal Comune di Castelnuovo Magra, mediante provvedimento

formale.

d) di guardie zoofile, ai sensi comma 6° art 10 legge regionale 22.03.2000 n° 23;

L'intestatario dell'affido si impegna, in sede di sottoscrizione dell'istanza, a riconoscere, accettare e consentire, nei luoghi indicati per il ricovero del cane, i controlli di cui al presente articolo, effettuati dal personale di cui sopra; si impegna inoltre ad accettare e provvedere, a propria cura e spese, di sottoporre il cane ai controlli sanitari disposti dalla PM presso le strutture ASL indicate, o presso il canile convenzionato "I Pioppi argentati" di via Tavolara sn, Castelnuovo Magra (SP). Inoltre l'affidatario del cane che riceve il contributo comunale di cui ai precedenti art. 5 deve accettare ed impegnarsi a sottoporre, almeno ogni 6 mesi, il cane stesso ad un controllo presso il servizio Veterinario della ASL competente per territorio, secondo modalità e orari dallo stesso servizio comunicati, ai sensi comma 4° art 15 LR 22.03.2000 n° 23; la mancanza di tale controllo comporta la revoca del contributo, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione del regolamento e come tale, la perdita del beneficio dell'affidamento;

#### Art. 10 Ufficio competente

L'ufficio individuato quale unità organizzativa per l'attuazione del presente regolamento è l'ufficio di Polizia Municipale. A tal fine il Dirigente del servizio è autorizzato ad emanare con propri provvedimenti, atti e determinazioni, in applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, E' altresì autorizzato ad emanare, qualora ritenuto necessario e nella fase di prima applicazione del regolamento ovvero per un periodo di anni 4 dall'approvazione, atti e provvedimenti ad integrazione delle norme stesse, per quanto non previsto o non contemplato dal regolamento.

#### Art. 11 Ambito di applicazione;

Restano invariate le norme relative all'inserimento di cani nelle strutture convenzionate, e quanto già disciplinato dalla legge e dai regolamenti in materia, con particolare riferimento a quanto previsto dalla Legge 14-08-1991, n. 281 e successive modificazioni, e dalla Legge regionale n°23 del 22.03.2000 avente oggetto: "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo".

#### Art 12 Copertura finanziaria;

Con provvedimenti del responsabile del servizio si provvede ai necessari adempimenti

contabili per il contributo di cui al precedente art 5. Ogni anno in sede di bilancio viene individuato un apposito capitolo del PEG avente oggetto: "Spese per la lotta al randagismo" assegnato al Dirigente dell'ufficio PM, dove imputare le spese di mantenimento dei cani ricoverati in struttura, i contributi di cui al presente regolamento, e ogni eventuale ulteriore spesa inerente l'attuazione del presente regolamento, le iniziative di divulgazione ed incentivazione delle modalità di affido dei cani, e di prevenzione del randagismo.

## CRITERI PER IL RICOVERO ED IL MANTENIMENTO DEI CANI (all. A Regolamento comunale)

1 – E' fatto assoluto divieto di:

- Detenere se non per temporanee esigenze (sanitarie, di trasporto etc) gli animali in spazi tali da impedire lo svolgimento in linea retta di movimenti di locomozione tipici della specie, o che siano definiti "angusti" dalla U.O. Sanità Animale della ASL n. 5;
- Detenere animali in condizione di scarse o eccessive: luce, umidità, aerazione, insolazione, temperatura, rumore in relazione alla specie; nonché privi dell'acqua e del cibo necessari
- Tenere costantemente per l'intera giornata cani in ambienti chiusi tipo cantine, garage, box e simili.

2 - I recinti per la custodia dei cani devono avere una superficie non inferiore ai 9 mq. per ogni singolo cane, aumentato di un terzo per ogni cane aggiunto. Dovrà comunque essere garantito il movimento in aree libere almeno una volta al giorno ;

3- E' fatto divieto assoluto di utilizzare i cani nella pratica dell'accattonaggio sul territorio comunale, soprattutto se in condizioni visibili di sofferenza e debilitazione, cagne gravide o con cuccioli ancora lattanti, cani in pessime condizioni igienico-sanitarie o che dimostrino segni evidenti di maltrattamento e di sofferenza fisica, o con cani delle razze pit-bull, staffordshire-terrier, rottweiler, incroci da loro derivati.

4- E' vietato trasportare gli animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro sofferenza e danni fisici; pertanto i contenitori dovranno essere tali da consentire loro la posizione eretta ovvero di sdraiarsi e rigirarsi. E' vietato in ogni caso trasportare animali ammassati gli uni sugli altri.

5- E' fatto assoluto divieto di addestrare gli animali con l'utilizzo di tecniche di coercizione psichiche o con l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici, con punta etc.).